

Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 5

(1)(2)

Al fine di salvaguardare l' efficienza e la funzionalità delle opere di bonifica integrale, per gli interventi di manutenzione previsti dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 800 milioni nell' esercizio 1981, lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, lire 600 milioni nell' esercizio 1984, lire 300 milioni nell' esercizio 1985 e lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.